Aggiornamento Piano Interno di Fallback

GRUPPO BCC
ICCREA

Indice

Indice 2
1. Oggetto 3
2. Modello di procedure interne applicate nell'evento di sostanziale variazione o cessazione di indice di riferimento (piano di azione della Società) 4
2.1 Premessa 4
2.2 Procedura interna 5

1. Oggetto

Lo scopo del presente Documento è quello di definire un modello di Piano interno nel caso di cessazione o sostanziale variazione di un indice di riferimento usato instrumenti finanziari e contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento, in ottemperanza alle disposizioni normative introdotte dal Regolamento (UE) 2016/1011 in materia di Benchmark Regulation (BMR) e successive modifiche e integrazioni nonché di quanto previsto dall'art. 118-bis del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385 (TUB).

Ogni Società del Gruppo avrà cura di personalizzare il Piano interno contenuto nella sezione 3 del presente documento con i seguenti interventi:

- inserimento del nome della Società del Gruppo nelle parti appositamente evidenziate in giallo;
- modifica del layout del documento secondo quello in uso presso la Società del Gruppo;
- eliminazione dei capitoli 1 e 2 del presente Modello.

In caso di eventuali ulteriori modifiche, si ricorda che dovranno essere sottoposte preliminarmente all'avallo della Funzione Compliance BCC.

2. Modello di procedure interne applicate nell'evento di sostanziale variazione o cessazione di indice di riferimento (piano di azione della Società)

2.1 Premessa

Dal 1° gennaio 2018 è in vigore il Regolamento (UE) 2016/1011 dell'8 giugno 2016 in materia di indici usati come riferimento nei contratti finanziari, negli strumenti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento (c.d. BMR - Benchmark Regulation).

Il Regolamento, successivamente modificato con Regolamento (UE) 2021/168 del 10 febbraio 2021, contiene disposizioni riguardanti la rilevazione, la diffusione e l'utilizzo da parte degli Enti vigilati (tra i quali banche e intermediari finanziari) di indici di riferimento, intesi come gli indici in base ai quali viene determinato l'importo da corrispondere per uno strumento o un contratto finanziario. Il suo ambito applicativo si estende dunque sia agli strumenti finanziari che ai prodotti bancari che comportano la concessione di credito.

L'art. 3, paragrafo 1, n. 18 del Regolamento, identifica i contratti finanziari come i contratti di credito rientranti nell'ambito applicativo del credito ai consumatori (CCD) e del credito immobiliare ai consumatori (MCD), circoscrivendo in tal modo il proprio ambito applicativo a queste sole tipologie di finanziamento. Si rammenta come rientrino in tali fattispecie anche le aperture di credito e gli sconfinamenti sul conto corrente ai consumatori. Le disposizioni, inoltre, prevedono l'obbligo di redigere e mantenere aggiornato il "Piano interno" che identifica le azioni da intraprendere in caso di cessazione o variazioni sostanziali[1] di un indice di riferimento utilizzato.

L'art. 3 del Decreto Legislativo 7 dicembre 2023, n. 207, in vigore dall'11 gennaio 2024, ha integrato il decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 (TUB) introducendo l'articolo 118-bis per prevedere un meccanismo di regolazione preventiva dei rapporti contrattuali relativo ai soli contratti bancari, ossia ai contratti di cui al Titolo VI del TUB ivi inclusi i contratti finanziari come definiti nel BMR.

L'art. 118-bis del TUB:

- al comma 1, analogamente a quanto prevede l'art. 28 comma 2 del BMR, impone alle Banche di pubblicare il proprio Piano Interno, "anche per estratto", sul proprio sito internet e di mantenerlo aggiornato; si aggiunge poi che gli aggiornamenti del Piano devono essere portati a conoscenza dei clienti, almeno una volta l'anno o alla prima occasione utile, secondo le modalità previste dall'art. 119 TUB per le comunicazioni periodiche alla clientela;
- al comma 2, prevede che le banche inseriscano apposite clausole di sostituzione all'interno dei contratti, secondo formulazioni che consentano di individuare, anche mediante rinvio ai Piani Interni, le modifiche all'indice di riferimento o l'indice sostitutivo in caso di variazione sostanziale o di cessazione dell'indice contrattualmente stabilito;
- al comma 3 viene stabilito che le modifiche dell'indice di riferimento, come sopra descritte, siano comunicate entro 30 giorni dal verificarsi della variazione sostanziale o della cessazione dell'indice stesso; il cliente ha la possibilità di recedere dal contratto, senza spese, entro due mesi dalla ricezione della comunicazione e, in questo caso, ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, dell'ultimo valore disponibile dell'indice di riferimento (art. 118-bis, comma 3, del TUB);
- al comma 4, sanziona con l'inefficacia le modifiche o le sostituzioni dell'indice di riferimento per le quali non siano state osservate le prescrizioni di cui si commi precedenti e prevede l'applicazione di appositi indici sostitutivi qualora ciò si verifichi.

[1] *Per variazioni sostanziali non si intendono variazioni quantitative dovute alla naturale fluttuazione del parametro, ma le cd. "modifiche rilevanti" e cioè le variazioni qualitative che incidono sulla metodologia per la determinazione dell'indice utilizzata dal fornitore dello stesso.*

I predetti commi 2, 3 e 4 trovano applicazione per tutti i contratti bancari di cui al titolo VI del TUB, anche ove diversi da quelli di cui all'articolo 3, paragrafo 1, n. 18), del regolamento BMR.

[La procedura interna di seguito esposta varrà pertanto per tutte le tipologie di contratti bancari.]

Di seguito si descrive l'iter operativo che BANCA CENTROPADANA – CREDITO COOPERATIVO adotta in caso di cessazione o variazione sostanziale di uno o più degli indici utilizzati.

2.2 Procedura interna

EVENTO	AZIONE
Rilevazione della cessazione o variazione sostanziale dell'indice di riferimento	Le unità organizzative competenti della BANCA CENTROPADANA – CREDITO COOPERATIVO monitorano gli indici di riferimento e al venir meno della rilevazione o determinazione di un parametro da parte dell'Ente preposto a tale scopo o nel caso di modifiche rilevanti alla metodologia per la determinazione dello stesso applicano tempestivamente il presente Piano interno in coerenza con l'art. 28 co. 2 del Regolamento BMR e, per i contratti bancari, con l'art. 118-bis del TUB. In particolare, alla notizia formale del futuro venir meno o sostanziale variazione dell'indice, le unità organizzative competenti avranno cura di dare avvio al processo di valutazione in un tempo congruo prima dell'effettiva cessazione o sostanziale variazione.
Individuazione indice di riferimento alternativo	Le unità organizzative competenti della BANCA CENTROPADANA – CREDITO COOPERATIVO individuano l'indice di riferimento alternativo[2], ove presente, sulla base delle condizioni normative e di mercato note al momento della valutazione riflettendo la natura e la struttura, nonché la diffusione sul mercato, dell'indice che ha subito l'evento della cessazione o variazione sostanziale, e indicano le motivazioni della scelta per cui tali indici rappresentano una valida alternativa.
Analisi Rischi	Le competenti unità organizzative della BANCA CENTROPADANA – CREDITO COOPERATIVO effettuano una valutazione sui rischi dell'indice individuato, in particolare valutando gli impatti sulla clientela interessata e suggerendo nel caso gli opportuni correttivi.
Approvazione e deliberazione dell'indice alternativo	L'indice alternativo è approvato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale e sentite le competenti funzioni di controllo.

[2] *La Banca, nella scelta dell'indice di riferimento alternativo, si attiene alle disposizioni della BMR, che prevedono che in materia di uso degli indici di riferimento: "Le entità sottoposte a vigilanza possono usare nell'Unione indici di riferimento o una combinazione di indici di riferimento se gli indici di riferimento sono forniti da un amministratore ubicato nell'Unione e incluso nel registro di cui all'articolo 36 o è un indice di riferimento incluso nel registro di cui all'articolo 36" (art.29 BMR).*

Comunicazione alla clientela della variazione dell'indice di riferimento	La BANCA CENTROPADANA – CREDITO COOPERATIVO comunica l'indice sostitutivo al cliente secondo le modalità indicate dal cliente per l'invio della corrispondenza relativa ai rapporti contrattuali. Nel caso dei contratti bancari le modifiche o l'indice sostitutivo, individuati ai sensi del presente Piano Interno, sono comunicati al cliente entro trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso il cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, dell'ultimo valore disponibile dell'indice di riferimento. In caso di contratto di mutuo, unitamente alla comunicazione di variazione indice, si trasmette al Cliente, a titolo indicativo, un piano di ammortamento aggiornato sulla base del nuovo parametro, ipotizzandone la costanza nel tempo. Inoltre, la BANCA CENTROPADANA – CREDITO COOPERATIVO pubblica un avviso sul proprio sito internet con l'indicazione dell'indice che verrà dismesso o modificato sostanzialmente dando indicazione dell'indice di riferimento alternativo a cui far riferimento, indicando le motivazioni per cui tale indice rappresenta una valida alternativa.
Aggiornamento Documentazione di trasparenza	Le competenti unità organizzative aggiornano la documentazione precontrattuale e la mettono a disposizione nei locali adibiti alla ricezione della clientela e nella sezione Trasparenza del sito internet della BANCA CENTROPADANA – CREDITO COOPERATIVO.
Applicazione dell'indice sostitutivo al contratto interessato	Le competenti unità organizzative della BANCA CENTROPADANA – CREDITO COOPERATIVO inseriscono in procedura informatica l'indice sostitutivo ai contratti interessati, a decorrere dalla prima rilevazione successiva alla cessazione o sostanziale variazione del parametro. .
Pubblicazione	Il presente Piano interno è pubblicato e messo a disposizione dei Clienti sul sito internet della BANCA CENTROPADANA – CREDITO COOPERATIVO nella Sezione Trasparenza.
Monitoraggio e aggiornamento Piano	Le competenti unità organizzative della BANCA CENTROPADANA – CREDITO COOPERATIVO monitorano ed aggiornano il presente Piano interno a seguito di variazione della normativa esterna di riferimento, eventi legati alle condizioni di mercato cogenti, variazione della struttura organizzativa e dell'operatività aziendale. Nel caso di contratti bancari, l'aggiornamento del Piano è portato a conoscenza della clientela almeno una volta all'anno o alla prima occasione utile, secondo le modalità previste dall'articolo 119.